

La definizione agevolata delle cartelle alla luce della legge di conversione del decreto fiscale, IVA al 10% per i consumatori finali di bevande in capsule o cialde, l'acquisto di box pertinenziale senza bonifico bancario, le pronunce della Cassazione su contratti di leasing, sulla cessione di immobili in costruzione e sugli strumenti di localizzazione posti su autovetture aziendali, come richiedere il PIN all'INPS

La legge di conversione apporta alcune modifiche alla definizione agevolata delle cartelle, l'Agenzia delle Entrate chiarisce l'aliquota IVA corretta per i consumatori finali di bevande in capsule o cialde e sulle detrazioni fiscali in caso di acquisto di box auto pertinenziale senza bonifico bancario, la Cassazione si pronuncia sulla legittimità della confisca quando, a seguito di inadempimento del contratto di leasing, l'utilizzatore trattiene indebitamente i beni, sulla assoggettabilità ad IVA della cessione di immobili in costruzione tra imprese e sull'installazione di GPS su autovetture aziendali, INPS come richiedere il PIN: i principali argomenti principali trattati nella circolare

Soggetti interessati

 <p>IMPRESE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conversione in legge del DL 193/2016: la nuova definizione agevolata delle cartelle • IVA al 10% per i consumatori finali di bevande in cialde e capsule • Legittima la confisca quando, a seguito di inadempimento del contratto di leasing, l'utilizzatore trattiene indebitamente i beni 	 <p>PROFESSIONISTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conversione in legge del DL 193/2016: la nuova definizione agevolata delle cartelle • Lavoratori autonomi: in arrivo le comunicazioni di anomalia riferite al periodo di imposta 2012 • Legittima la confisca quando, a seguito di inadempimento del contratto di leasing, l'utilizzatore trattiene 	 <p>PERSONE FISICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conversione in legge del DL 193/2016: la nuova definizione agevolata delle cartelle • Acquisto di box pertinenziale senza bonifico bancario • Legittima la confisca quando, a seguito di inadempimento del contratto di leasing, l'utilizzatore trattiene indebitamente i beni
---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • Cessione di immobili in costruzione tra imprese e assoggettabilità ad IVA • Strumenti di localizzazione su autovetture aziendali 	indebitamente i beni	<ul style="list-style-type: none"> • PIN INPS: richiesta e attivazione
---	----------------------	---

SOMMARIO

1. CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 193/2016: LA NUOVA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE	Pag. 2
2. IVA AL 10% PER I CONSUMATORI FINALI DI BEVANDE IN CAPSULE O CIALDE	Pag. 4
3. ACQUISTO DI BOX PERTINENZIALE SENZA BONIFICO BANCARIO	Pag. 5
4. LAVORATORI AUTONOMI: IN ARRIVO LE COMUNICAZIONI DI ANOMALIA RELATIVE AL PERIODO DI IMPOSTA 2012	Pag. 6
5. LEGITTIMA LA CONFISCA QUANDO, A SEGUITO DI INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO DI LEASING, L'UTILIZZATORE TRATTIENE INDEBITAMENTE I BENI	Pag. 7
6. CESSIONE DI IMMOBILI IN COSTRUZIONE TRA IMPRESE E ASSOGETTABILITA' AD IVA	Pag. 8
7. STRUMENTI DI LOCALIZZAZIONE SU AUTOVETTURE AZIENDALI	Pag. 10
8. PIN INPS: RICHIESTA E ATTIVAZIONE	Pag. 11

1. CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 193/2016: LA NUOVA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE

La nuova versione dell'art. 6 del decreto, in materia di definizione agevolata delle cartelle esattoriali, prevede che i debitori possano estinguere i propri debiti senza corrispondere sanzioni ed interessi di mora se tali debiti sono stati affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 ed il 2016. Vengono, dunque, compresi nell'agevolazione anche i debiti affidati ad Equitalia nell'anno 2016.

A tale fine, entro il 28 febbraio 2017 l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento.

In merito alla rateizzazione delle somme incluse nella definizione agevolata, la legge di conversione precisa che:

- gli interessi relativi alla dilazione dei versamenti decorrono dal 1° agosto 2017
- il 70% delle somme dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018. Il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, è effettuato nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018.

Il numero massimo di rate passa, dunque, da quattro a cinque.

La richiesta di adesione alla procedura si effettua presentando l'apposito modello allo sportello oppure inviato via pec alla Direzione regionale di Equitalia Servizi di Riscossione competente territorialmente entro il 31 marzo 2017(e non più entro il 23 gennaio). Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

L'agente della riscossione comunica poi entro il 31 maggio 2017 al contribuente che ne ha fatto richiesta le somme complessivamente dovute ai fini della procedura e l'ammontare delle singole rate, attenendosi ai seguenti criteri:

1. per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre
2. per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre

Se il contribuente non è registrato all'area riservata sul sito dell'agenzia, le informazioni di cui sopra saranno comunicate agli sportelli.

Vengono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere (relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016) fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute.

La definizione agevolata per le sanzioni amministrative da violazioni del codice della strada si applica limitatamente agli interessi.

Vengono, infine, introdotti i nuovi articoli 6-bis e 6-ter, rispettivamente per consentire ai consulenti tributari certificati di rappresentare e assistere i contribuenti nella procedura e per estendere la definizione agevolata alle entrate regionali e locali su decisione dei relativi enti e con propria regolamentazione.

2. IVA AL 10% PER I CONSUMATORI FINALI DI BEVANDE IN CAPSULE O CIALDE

L'aliquota IVA del 10% prevista per la somministrazione di alimenti o bevande, effettuata anche mediante distributori automatici, si applica se l'acquirente della capsula o cialda è l'effettivo utilizzatore della stessa ed è applicabile anche quando il contratto di comodato o noleggio del distributore automatico e le fatture relative alla fornitura delle capsule/cialde siano intestati allo stesso soggetto.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 103 del 17 novembre 2016, è intervenuta in merito al trattamento IVA della somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici a capsule o cialde.

I chiarimenti forniti si riferiscono all'aliquota IVA applicabile nei casi di somministrazioni effettuate nei confronti di:

- soggetti titolari di partita IVA, che acquistano le capsule/cialde e sono "consumatori finali", trasformando la capsula/cialda in bevanda;
- soggetti privati che acquistano le capsule/cialde in un momento successivo rispetto a quello in cui viene loro dato a noleggio o in comodato il distributore che eroga la bevanda.

La somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici è assoggettata all'aliquota del 10%, ai sensi del n.121) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n.633/1972, a prescindere dal luogo in cui i distributori automatici sono collocati. Con la risoluzione 1° agosto 2000, n.124, l'Agenzia delle Entrate ha equiparato gli apparecchi funzionanti a capsule o cialde agli altri distributori automatici, nonostante le particolari modalità di funzionamento, che richiedono il preventivo acquisto della cialda ed il successivo inserimento della stessa nel distributore per l'erogazione della bevanda.

In linea con la citata risoluzione, l'Agenzia ribadisce che l'aliquota ridotta può essere legittimamente applicata solo nel caso in cui l'acquirente della capsula/cialda sia l'effettivo utilizzatore della stessa, in qualità di consumatore finale. Nel caso, invece, di passaggi intermedi delle capsule o cialde, l'aliquota applicabile, in relazione alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dal consumatore finale, rimane quella propria del particolare prodotto ceduto in quanto il servizio di somministrazione della bevanda si concretizza solo nella fase in cui il procedimento meccanico, realizzato attraverso il distributore automatico, determina la trasformazione della cialda/capsula in una

bevanda. L'Agenzia prende in considerazione anche il caso del datore di lavoro che acquista una partita di cialde per l'utilizzo proprio o dei collaboratori, specificando che si applica l'aliquota agevolata fermo restando l'indetraibilità dell'IVA sull'acquisto delle cialde.

Infine, rispetto all'ipotesi del soggetto privato che acquista le capsule/cialde in un momento successivo a quello in cui gli viene dato a noleggio o in comodato il distributore che eroga la bevanda, l'aliquota del 10% è applicabile a condizione che il contratto di comodato o noleggio e le fatture relative alla fornitura di capsule o cialde siano intestati alla stessa persona.

3. CIRCOLARE 43/E: ACQUISTO DI BOX PERTINENZIALE SENZA BONIFICO BANCARIO

In data 18 novembre 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 43/E, in materia di detrazioni fiscali in caso di acquisto di box auto pertinenziale senza bonifico bancario.

Ai sensi dell'art.16-bis, lettera d) comma 1 del TUIR è possibile detrarre ai fini IRPEF il 36% delle spese per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali, anche a proprietà comune, nonché per l'acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi di realizzo comprovati da apposita attestazione rilasciata dal costruttore.

Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2016 la detrazione è pari al 50% delle spese sostenute entro un limite di 96.000 euro per unità immobiliare.

L'istante interpello chiede di potersi detrarre le spese sostenute per la costruzione di un box auto da destinare a pertinenza della propria abitazione con la sola certificazione da parte della società venditrice.

Sebbene in precedenti documenti di prassi sia stato chiarito che l'agevolazione si applica alle sole spese sostenute in data successiva alla stipula di un preliminare di vendita registrato o del rogito dai quali risulti il vincolo pertinenziale, l'amministrazione finanziaria afferma che siano agevolabili anche i pagamenti effettuati in data antecedente, purché il preliminare di vendita ovvero il rogito sia registrato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione.

La spesa è detraibile se vengono seguite le seguenti modalità:

1. pagamento tramite bonifico bancario o postale
2. evidenza della causale di versamento (art.16-bis del TUIR) in sede di predisposizione del bonifico;
3. codice fiscale del contribuente che intende detrarsi la spesa;
4. codice fiscale/partita iva del beneficiario del bonifico

L'Agenzia tuttavia descrive due fattispecie in cui la spesa è detraibile anche in caso di inosservanza delle predette modalità di pagamento.

Le spese sostenute per il box pertinenziale, senza bonifico bancario, sono attestate dall'atto notarile, purché il venditore - oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box - attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente (con dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

La non corretta compilazione del bonifico pregiudica il rispetto da parte di banche e Poste di effettuare la ritenuta dell'8% sul reddito del beneficiario e comporta il mancato riconoscimento della detrazione, salva l'ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico. Il contribuente che ha sostenuto la spesa può, tuttavia, beneficiare dell'agevolazione se il beneficiario dell'accredito attesta di aver ricevuto le somme e di averle incluse correttamente nella contabilità dell'impresa (con dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

4. LAVORATORI AUTONOMI: IN ARRIVO LE COMUNICAZIONI DI ANOMALIA RELATIVE AL PERIODO DI IMPOSTA 2012

In data 1° dicembre 2016 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate il provvedimento n. 209279/2016 in materia di 'Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, compensi per prestazioni di lavoro autonomo certificati dai sostituti di imposta'.

Ai sensi dell'art.1, commi da 634 a 636 della legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014), infatti, l'Agenzia rende disponibili ai contribuenti informazioni in merito a possibili anomalie presenti nelle proprie dichiarazioni dei redditi, in particolare sulla corretta indicazione dei compensi, così come certificati dai sostituti d'imposta nei modelli 770.

Il quadro di riferimento dei modelli 770, per l'incrocio dei dati, è la "Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi", con causale A (prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale) ovvero M (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente).

L'amministrazione finanziaria invierà via pec (ovvero per posta ordinaria ai soggetti non obbligati all'indirizzo di posta certificata) a specifici contribuenti soggetti passivi IVA una comunicazione contenente le seguenti informazioni:

1. codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
2. numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;
3. codice atto;
4. ammontare dei compensi per attività di lavoro autonomo certificati dai sostituti d'imposta per il periodo d'imposta 2012;
5. modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata

Nel cassetto fiscale poi saranno riscontrabili tali elementi di dettaglio, in relazione ai quali il contribuente potrà fornire informazioni giustificative ovvero regolarizzare la propria posizione beneficiando della riduzione delle sanzioni da ravvedimento operoso. L'istituto potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, fatta esclusione per la notifica di un atto di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità 36-bis, 54-bis o 36-ter.

5. LEGITTIMA LA CONFISCA QUANDO, A SEGUITO DI INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO DI LEASING, L'UTILIZZATORE TRATTIENE INDEBITAMENTE I BENI

Il contratto di leasing si perfeziona con l'incontro delle volontà delle parti e la tradizione del bene, anche se dai registri del PRA l'utilizzatore non risulti titolare dell'autoveicolo concesso in leasing, in quanto non è stata effettuata la trascrizione al PRA del passaggio di proprietà dei beni.

La mancanza di trascrizione non influisce sull'acquisto del relativo diritto reale sul bene in capo all'utilizzatore che, se non effettua la riconsegna del bene, quando si verifica la

risoluzione del contratto per inadempimento, si macchia del reato di appropriazione indebita.

E' quanto emerge dalla sentenza n. 50733/2016 della Corte di Cassazione, in un caso in cui l'utilizzatore, a seguito di inadempimento del contratto di leasing per mancato pagamento dei canoni, non ha provveduto alla restituzione degli autoveicoli concessi in leasing alla concessionaria, configurando con la sua condotta il reato di appropriazione indebita, a nulla valendo il fatto che presso il Pubblico registro automobilistico il passaggio sulla titolarità del bene non era stato effettuato.

I giudici chiariscono che il reato di appropriazione indebita di un bene oggetto di contratto di leasing si configura quando l'utilizzatore, comportandosi uti dominus trattiene indebitamente il bene non restituendolo all'impresa concessionaria e non quando il contratto si considera risolto a causa dell'inadempimento dell'utilizzatore per mancato pagamento dei canoni, questo perché deve configurarsi anche l'elemento soggettivo del reato, ovvero la volontà di intervertire il possesso e impadronirsi del bene, cosicché le eventuali diffide inviate dalla concessionaria all'utilizzatore relative a vicende civilistiche, quali l'ingiunzione di pagamento dei canoni e/o la richiesta di restituzione del bene oggetto del leasing, possono non avere rilevanza in relazione alla conoscenza da parte dell'offeso della volontà appropriativa.

Nell'ambito del leasing di autoveicoli, l'iscrizione al PRA relativa al trasferimento della proprietà del bene, nonostante sia obbligatoria, ha una mera funzione dichiarativa, in quanto, il trasferimento della proprietà si realizza con l'incontro del consenso e la traditio (la consegna) del bene.

Ne consegue che la mancata trascrizione del trasferimento della proprietà di un autoveicolo o motoveicolo presso il P.R.A., a parte la infrazione disciplinare prevista dal T.U. sulla circolazione stradale, non rende inoperante il concluso contratto ne' influisce sull'acquisto del relativo diritto reale.

Pertanto, è legittima ed efficace la confisca dei beni (autocarri, in tal caso) anche in assenza della trascrizione del titolo presso il competente P.R.A. (Cass. sez. 4, n. 10593 del 30/09/1988, Rv. 179583), in quanto l'utilizzatore impiega di fatto i mezzi.

6. CESSIONE DI IMMOBILI IN COSTRUZIONE TRA IMPRESE E ASSOGGETTABILITA' AD IVA

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 23499/2016, depositata il 18 novembre scorso, è tesa a chiarire quando la cessione di un terreno edificabile con

fabbricato sovrastante non ancora ultimato, oggetto di una compravendita tra imprese, sia esente da IVA, con il corrispondente versamento delle imposte catastale e ipotecaria in misura proporzionale o, diversamente, quando, essendo assoggettato ad IVA, le imposte ipotecaria e catastale debbano essere versate in misura fissa.

6.1 La motivazione della Corte

A tal proposito la Corte di Cassazione chiarisce che per comprendere se la cessione sia esente da IVA o meno, è necessario analizzare i fatti e capire se il bene oggetto del trasferimento sia strumentale all'attività d'impresa e, dunque, se sia uscito o meno dal circuito produttivo. Se l'immobile è ancora in fase di costruzione e solo dopo l'acquisto ne vengono ultimati i lavori e pertanto solo in quel momento esso entra in un circuito produttivo, la cessione non rientra nell'ambito di applicazione di cui all'art. 10 del DPR n. 633/1972 che prevede l'esenzione da IVA per le cessioni dei fabbricati strumentali, in quanto la medesima disposizione chiarisce che debba trattarsi di fabbricati non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sicché la circostanza che l'immobile non sia ultimato, escluderebbe di poterne affermare la strumentalità all'esercizio dell'impresa. Di conseguenza, si deve ritenere che la cessione di un fabbricato, effettuata da un soggetto passivo d'imposta in un momento antecedente al termine della costruzione del medesimo, debba essere esclusa dall'ambito di applicazione dei numeri 8 bis e 8 ter dell'art. 101 innanzi richiamato, trattandosi di bene non ancora inserito in un circuito produttivo aziendale, la cui cessione deve dunque essere assoggettata ad IVA e questo altresì in ragione di quanto espressamente previsto dal n. 21) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 e il n. 127-undecies) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/72.

Se, pertanto, i lavori sull'immobile non sono ancora stati completati e in questo tempo su di esso si verifica un atto di trasferimento, quale una cessione, e solo l'acquirente, in un momento successivo, completi i lavori mediante contratti d'appalto, l'atto di cessione è esente da IVA, ai sensi dell'art. 10 comma 8) ter dpr n. 633/1972 e va assoggettato ad imposta di registro. La ratio della norma è quella di favorire le imprese costruttrici, le quali possono giovare della sottoposizione ad Iva, in quanto, per esse, gli immobili in costruzione partecipano al ciclo produttivo, per questo la medesima disposizione esclude dall'esenzione le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione.

6.2 Il caso

Il caso trattato dalla Cassazione aveva ad oggetto la cessione di un terreno con fabbricato, la cui costruzione non era ancora stata ultimata, che veniva assoggettata ad Iva e all'imposta di registro in misura fissa, mentre, le imposte ipotecaria e catastale venivano versate in misura proporzionale. L'impresa acquirente, resasi conto

dell'inesattezza, inoltrava domanda di rimborso all'Agenzia delle Entrate per riottenere le somme erroneamente versate per le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale anziché fissa. Avverso il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, l'acquirente ricorreva davanti alla CPT di Bologna che accoglieva il ricorso.

L'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la decisione di primo grado davanti alla CRT che lo accoglieva, rilevando che, essendo il fabbricato strumentale all'attività d'impresa, la cessione era esente da Iva ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 8 ter, del d.p.r. 633/72, con la conseguenza che dovevano versarsi le imposte ipotecarie catastali in misura proporzionale, ai sensi dell'articolo 1 bis della Tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990 numero 347.

Contro tale decisione la società proponeva ricorso in Cassazione, la quale accoglieva il ricorso chiarendo che, negli atti di trasferimento di immobili tra imprese, se l'immobile non è ancora entrato nel ciclo produttivo dell'azienda, in quanto ancora in fase di costruzione che sarà ultimata dall'impresa acquirente, non può parlarsi di bene strumentale all'attività d'impresa, pertanto, l'atto di trasferimento che lo ha ad oggetto è soggetto da IVA con il correlato versamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

7. STRUMENTI DI LOCALIZZAZIONE SU AUTOVETTURE AZIENDALI

L'Ispettorato del Lavoro con la Circolare n. 2/2016, ha fornito nuove indicazioni operative circa la corretta interpretazione dell'art.4 della Legge n. 300/1970, come modificato dall'art.23 del D.Lgs. n.151/2015, in riferimento all'installazione del GPS sulle autovetture aziendali.

Le precisazioni dell'Ispettorato del Lavoro sono volte, in particolare, a chiarire se le apparecchiature di localizzazione satellitare GPS installate su autovetture aziendali, siano da considerare quale strumento utilizzato dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e come tali escluse dalle condizioni e dalle procedure previste dall' art.4 della L. n.300/1970.

L'art.4 dello Statuto dei lavoratori, infatti, prescrive al secondo comma che "gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze" sono esclusi dalle procedure preventive autorizzatorie, indicate nel primo comma dal medesimo articolo, ovvero dalla necessità, prima dell'installazione di:

1. ottenere il previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali, o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
2. in mancanza di accordo, previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (come stabilito dall'art.5 D.Lgs. n.185/2016 in modifica dell'art.4 comma 1 dello Statuto dei lavoratori).

L'Ispettorato ha sottolineato che per poter rientrare nel secondo comma dell'art.4 ed essere esclusi dalla richiesta delle autorizzazioni di cui al primo comma del medesimo articolo, gli strumenti di localizzazione satellitare devono essere strettamente funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa. Tuttavia, solitamente, gli apparecchi suddetti sono da considerarsi quali elementi aggiunti agli strumenti di lavoro, ovvero non essenziali per eseguire la prestazione professionale, bensì per rispondere ad esigenze secondarie di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.

Dunque, l'installazione delle apparecchiature GPS su autovetture aziendali, rientra, in via generale, nell'ambito di applicazione del comma 1 del disposto di cui all'art.4, pertanto, può essere effettuata solo previo consenso delle rappresentanze sindacali o, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro (art.4, comma 1, della L. n.300/1970 come modificato dall'art.5, comma 2, D.Lgs. n.185/2016). Solo laddove gli strumenti GPS debbano necessariamente essere installati per consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa (si pensi al settore di trasporto portavalori di valore superiore a 1.500.000,00 euro), in quanto, richiesti da norme e regolamenti, allora l'installazione di tali strumenti può essere effettuata escludendo, come previsto dal comma 2 dell'art.4 della L. n.300/1970, sia l'intervento della contrattazione collettiva, che il procedimento amministrativo di carattere autorizzativo, previsti dalla legge.

Le suddette direttive andranno poi riviste e aggiornate anche alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regol. UE n.679/2016) che, in tali casi, prevede sì, l'eliminazione della notificazione preventiva al Garante, ma obbliga ad informative maggiormente attente, comprensibili e facilmente accessibili, ad una puntuale analisi dei rischi e alla necessaria predisposizione di manuali di gestione, codici di condotta e registri per il trattamento a norma dei dati personali in azienda.

8. PIN INPS: RICHIESTA E ATTIVAZIONE

L'INPS con messaggio n. 4590 del 16/11/2016, informa circa le modifiche apportate alle modalità operative di acquisizione del PIN per i cittadini.

8.1 Modalità di richiesta del PIN

- Consegna presso lo sportello dedicato del modello MV35 "Richiesta assegnazione PIN dispositivo per il cittadino in sede" con copia del documento d'identità. L'operatore verifica l'identità e procede con l'assegnazione del PIN, con consegna in busta chiusa.
- I soggetti privi in tutto o in parte della capacità di agire devono compilare il medesimo modulo MV35 di richiesta del PIN sottoscritto dal tutore o amministratore di sostegno, con allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la qualità di tutore.
- I soggetti minorenni possono presentare la richiesta attraverso il modulo MV35 sottoscritto da un genitore, con autocertificazione di potestà genitoriale.
- Attraverso la procedura online l'utente registra i propri dati e dopo un processo automatico di validazione, l'INPS attiva il PIN inviando i primi 8 caratteri via mail o SMS e i restanti 8 caratteri all'indirizzo di residenza.
- Chiamando il Contact Center al numero gratuito 803.164, il cittadino può riferire all'operatore i propri dati identificativi per procedere con la validazione. L'operatore comunica per telefono i primi 8 caratteri del PIN e i restati 8 caratteri vengono inviati all'indirizzo di residenza.